

## L. 41/2016 “Nuovi articoli aggiunti al C.P. per commissione di reati stradali”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo u.s. è stata pubblicata la legge 23 marzo 2016, n. 41 recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274" in vigore dal giorno 25 marzo 2016.

### **1. Sunto della legge riguardo alcuni aspetti fondamentali per l'attività di trasporto cose e persone**

L'articolo 1 della legge n. 41 del 2016 è l'unico articolo della legge.

Il comma 1 inserisce nel codice penale l'art. 589-bis (*Omicidio stradale*) e l'art. 589-ter (*Fuga del conducente in caso di omicidio stradale*).

Il comma 2 sostituisce l'art. 590-bis del codice penale con i seguenti: 590-bis (*Lesioni personali stradali gravi o gravissime*), 590-ter (*Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali*), 590-quater (*Computo delle circostanze*), 590-quinquies (*Definizione di strade urbane ed extraurbane*).

Il comma 3 modifica i seguenti articoli del codice penale: 157 (prescrizione. Tempo necessario a prescrivere); 582 (lesione personale); 589 (omicidio colposo); 590 (lesioni personali colpose).

Il comma 4 modifica gli articoli 224-bis (*Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale*) e 359-bis (*Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi*) del codice di procedura penale.

Il comma 5 inserisce la lettera m-quater nel comma 2 dell'art. 380 (*Arresto obbligatorio in flagranza*) e la lettera m-quinquies nel comma 2 dell'art. 381 (*Arresto facoltativo in flagranza*) del codice di procedura penale e del medesimo codice modifica i seguenti articoli: 406 (*Proroga del termine*); 416 (*Presentazione della richiesta del pubblico ministero*); 429 (*Decreto che dispone il giudizio*); 550 (*Casi di citazione diretta a giudizio*); 552 (*Decreto di citazione a giudizio*).

Il comma 6 modifica i seguenti articoli del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992): 189 (*Comportamento in caso di incidente*); 219 (*Revoca della patente di guida*); 222 (*Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati*); 223 (*Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato*).

Il comma 7 modifica l'articolo 4 (*Competenza per materia*) del decreto legislativo n. 274 del 2000 sulla competenza penale del giudice di pace.

Il comma 8 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Va innanzitutto precisato che, essendo il nuovo regime sanzionatorio sfavorevole per l'imputato rispetto a quello precedente, le modifiche valgono soltanto per i reati commessi dal 25 marzo 2016 in poi. Per i reati stradali commessi fino al 24 marzo 2016, invece, continuano a trovare applicazione le norme anteriormente vigenti.

### **2. Omicidio stradale e lesioni personali stradali**

Viene inserito nell'ordinamento penale il delitto colposo di omicidio stradale (articolo 589-bis c.p.) come figura autonoma di reato.

*Art. 589-bis (Omicidio stradale)* – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

La legge 41 introduce nel codice penale anche il delitto colposo di *lesioni personali stradali* (art. 590-bis c.p.)

*Art. 590-bis (Lesioni personali stradali)* – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Le diverse fattispecie del reato di cui all'art. 590-bis, appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-bis, che introduce l'omicidio stradale. Anche qui, come per l'omicidio stradale in relazione all'art. 589-bis, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo art. 590-bis la fattispecie di lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale (nell'art. 590, terzo comma, c.p., residua dunque la sola fattispecie di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione della disciplina sugli infortuni sul lavoro).

### **3. Il reato non aggravato**

589-bis c.p. (primo comma) Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni.

590-bis c.p. (primo comma) Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime.

A tal proposito, per la distinzione tra lesioni gravi e lesioni gravissime occorre fare riferimento all'articolo 583 C.P., che così recita:

#### La lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

#### La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Sul piano procedurale, va subito evidenziato che per tutte le fattispecie, base e circostanziate, così come per l'omicidio stradale, anche per le lesioni personali stradali previste nell'articolo 590-bis si procede d'ufficio.

È utile ricordare che, di conseguenza, la polizia giudiziaria, in ogni caso di incidente stradale di cui venga a conoscenza con violazione di norme sulla circolazione stradale da cui siano derivate lesioni personali gravi o gravissime dovrà procedere ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale [obbligo di comunicazione di notizia di reato all'autorità giudiziaria.]

### **4. La colpa stradale**

Per entrambi i reati base di omicidio stradale e di lesioni personali stradali di cui, rispettivamente, al primo comma dell'art. 589-bis e al primo comma dell'art. 590-bis, la "colpa stradale" si sostanzia nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale pertanto, non soltanto quelle che si riferiscono a regole contenute nel codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).

Sono infrazioni penalmente rilevanti tutte quelle violazioni che risultano contrarie alla cautela che chiunque è tenuto a rispettare nell'ambito della circolazione stradale, perciò anche quelle che si riferiscono a norme delle leggi complementari, quali sono, per esempio, le norme che disciplinano:

- L'autotrasporto di cose (conto terzi e conto proprio), di cui alla legge n. 298 del 1974
- L'autotrasporto di persone in servizio internazionale, di cui alla legge n. 218 del 2003

Ricordiamo, inoltre, che qualora il conducente di un veicolo per cui è richiesta la patente di categoria C o CE, nel corso di un trasporto di cose in conto terzi, cagioni la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime con violazione delle norme del codice della strada, l'organo di polizia stradale che procede ai rilievi del sinistro deve effettuare la verifica – presso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce – del rispetto delle norme sulla sicurezza.

All'accertamento del reato così come sopra descritto, anche nell'ipotesi di - sole – lesioni gravi, conseguirà in ogni modo la revoca della patente di guida posseduta e, quindi, pure della CQC; documento professionale quest'ultimo che, come sappiamo, si accompagna di diritto alla patente di guida posseduta (niente patente niente CQC).

È mia convinzione che la nuova legge 41/2016, così come formulata, meriti molta attenzione da parte di chi pratica l'attività di conducente professionale, rilevato che i “nuovi reati” stradali, come sommariamente in precedenza proposti, possono essere commessi da questi anche in ambito extra lavoro, ma avendo in ogni caso come conseguenza la revoca della patente, necessariamente si ripercuoteranno nella professione esercitata.

Appare evidente, altresì, che alcune violazioni al CdS, la cui inosservanza è prevista un'autonoma sanzione amministrativa anche carico dell'Azienda di dipendenza del conducente (ad es. l'art. 174, comma 14 CdS) potrebbe essere sufficiente motivo per procedere penalmente in correo anche nei confronti del titolare del veicolo (se persona diversa del conducente) ovvero del responsabile aziendale.

A cura di:

Dr. Danilo SALMASO, Dirigente Servizio Polizia Stradale a.r. – Docente M.I.T. (Aut. D.D. 215/2016) e Astarte Srl